



**QCERTIFICAZIONI**  
CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ



# DISCIPLINARE BIO ECO COSMESI AIAB





## INTRODUZIONE

1.



**AIAB**, Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, ha elaborato il seguente disciplinare per consentire a tutti i soggetti interessati l'accesso alla certificazione dei propri prodotti, con l'obiettivo di poter esporre in etichetta la dicitura di conformità **Bio Eco Cosmesi** e il marchio previsto dal presente disciplinare all'art. 10.

La certificazione verrà affidata ad un **organismo di controllo** (in seguito **OdC**) esterno ed indipendente, che tramite i propri tecnici verificherà l'osservanza di questo disciplinare da parte dei soggetti interessati.

Il presente disciplinare deve essere visto come un'indicazione in continua evoluzione, soggetto ad aggiornamenti e miglioramenti. In particolare, l'**allegato I** è stato elaborato utilizzando l'inventario delle materie prime cosmetiche presente nella Decisione della Commissione Europea alla data del 9 febbraio 2006 (2006/257/EC), quindi successive integrazioni o modifiche da parte della Commissione Europea di tale inventario comporteranno ulteriori elaborazioni. L'utilizzo delle materie prime non incluse in questo inventario dovrà essere valutato dall'OdC.

Disciplinare  
Bio Eco Cosmesi AIAB

CERTIFICAZIONE  
PER I PRODOTTI  
COSMETICI

## SCOPO DEL DOCUMENTO




2.

**AIAB**, attraverso questo disciplinare, persegue i seguenti obiettivi:



permettere, anche nel campo della cura del corpo, di utilizzare **prodotti a basso impatto ambientale** ed in grado di esprimere la **massima tutela possibile per la salute del consumatore**, oltre che di soddisfarne le aspettative tramite una definizione corretta, trasparente e completa di **Bio Eco Cosmesi**;

**definire i requisiti** minimi per i prodotti di Bio Eco Cosmesi a cui concedere il marchio;

**garantire:**

-  l'assenza nei prodotti e negli imballaggi di materie prime non ecocompatibili;
-  l'assenza di materie prime non vegetali allergizzanti, irritanti o con evidenze di probabili danni per la salute dell'uomo;
-  la riduzione dell'impatto ambientale dovuto agli imballaggi (si promuovono imballaggi da materie prime rinnovabili, materiali riciclabili o collegati ad un sistema di restituzione dei vuoti);


**promuovere:**

-  l'utilizzo di materie prime da agricoltura biologica o da raccolta spontanea certificata;
-  il consumo di cosmetici biologici, permettendo al consumatore il facile e immediato riconoscimento dei cosmetici certificati.


## PRINCIPI

3.

Ai fini del raggiungimento dello scopo del presente disciplinare la produzione di cosmetici garantisce prodotti finiti non aggressivi, ecocompatibili ed ottenuti limitando l'uso di procedimenti chimici. Fattori prioritari nella scelta delle materie prime da inserire nella lista delle sostanze da non utilizzare per ottenere il marchio Bio Eco Cosmesi sono stati:

	SCARSA DERMOCOMPATIBILITÀ	TOSSICITÀ ED EFFETTI INDESIDERATI SULL'UOMO	SCARSA ECOCOMPATIBILITÀ
--	---------------------------	---	-------------------------

Nella **lista delle sostanze da non utilizzare** sono incluse le seguenti sostanze:

	PEG, PPG DERIVATI (TENSIOATTIVI, SOLUBILIZZANTI, EMOLLIENTI, SOLVENTI, ETC.);
	COMPOSTI ETOSSILATI (TENSIOATTIVI, EMULSIONANTI, SOLUBILIZZANTI, ETC.);
	TENSIOATTIVI AGGRESSIVI E POCO DERMOCOMPATIBILI;
	SOSTANZE CHE POSSONO PROVOCARE DANNI AMBIENTALI ED ECOLOGICI;
	COMPOSTI CHE POSSONO DARE ORIGINE A NITROSAMMINE (SOSTANZE CANCEROGENE);
	DERIVATI ANIMALI COME COLLAGENE, SEGO, PLACENTA, ETC.;
	SILICONI E DERIVATI SILICONICI;
	POLIMERI ACRILICI (EMULSIONANTI, MODIFICATORI REOLOGICI, FILMANTI, AGENTI ANTISTATICI, ETC.);
	CONSERVANTI COME LA FORMALDEIDE ED I SUOI CESSORI, TIAZOLINONI, DERIVATI DEL FENILMERCURIO, CARBANILIDI, BORATI, FENOLI ALOGENATI, CRESOLI ALOGENATI;
	COLORANTI DI ORIGINE SINTETICA, NON PRESENTI IN NATURA.

## TERMINI E DEFINIZIONI

4.

### Agricoltura Biologica

Metodo derivante o connesso ad una produzione realizzata conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 834/2007 e del Regolamento (CE) n. 889/2008.

### Cosmetico biologico

Prodotto cosmetico rispondente ai requisiti del presente disciplinare.

### Dermocompatibile

Di cosmetico che risulta ben tollerato dalla cute e dalle mucose.

### Ecocompatibile

Che può accordarsi con le esigenze ecologiche, in quanto poco inquinante.

### Equivalentente

Atto a realizzare gli stessi obiettivi e rispondente agli stessi principi applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di conformità.

### Fermentazione

Trasformazione della materia organica ad opera di agenti microbici (lieviti, batteri, funghi).

### Materia prima

Sostanza inclusa nella formulazione di un cosmetico.

### Microplastiche

Le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici e intendendo per plastica i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che, durante l'uso e nel successivo smaltimento, mantengono le forme definite nelle applicazioni previste (definizioni da DPR 205/2017).

### Operatore

Persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare nell'ambito dell'impresa biologica sotto il suo controllo.

### Organismo di controllo

Ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni conformemente alle disposizioni del presente disciplinare.

### Organismo geneticamente modificato (OGM)

Un qualsiasi organismo cui si applica la definizione prevista dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1830/2003.

### Prodotto cosmetico

Qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei, come definito dal Regolamento (CE) n. 1223/2009.

### Radiazioni ionizzanti

Trattamento previsto dalla Direttiva 1999/2/CE.

## CAMPO DI APPLICAZIONE

5.

I prodotti oggetto del presente disciplinare sono quelli rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 1223/2009 e successive modifiche e integrazioni e le materie prime che possono rientrare nella loro formulazione.

## RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

6.



Regolamento (CE) 1223/2009 sui prodotti cosmetici e successive modifiche;



Decisione della Commissione Europea del 9 febbraio 2006 (2006/257/EC) INCI e relativi aggiornamenti disponibili su data base della Commissione Europea (COSIng);



Regolamento (CE) 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91;



Regolamento (CE) 889/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;



DPR 205/2017 per quanto riguarda la definizione di microplastiche.

## MATERIE PRIME

7.

L'elenco delle materie prime (nomi commerciali) e dei corrispondenti ingredienti (in nomenclatura INCI) dei prodotti cosmetici oggetto di certificazione deve essere comunicato all'OdC che ne valuta la conformità al presente disciplinare.

Per gli ingredienti riportati nella lista "*ingredients*" in etichetta sotto la dicitura "*parfum*" il produttore della materia prima dovrà dichiarare la conformità all'Allegato I del presente disciplinare, tenendo in considerazione anche le limitazioni IFRA.

Per quanto concerne i supporti per l'applicazione del prodotto cosmetico come nel caso delle salviette monouso sia in confezione singola che multipla e delle maschere in tessuto è ammesso in via preferenziale l'uso di materiali di origine naturale ottenuti con metodi di produzione ecocompatibili documentati. Altri supporti saranno valutati caso per caso dall'OdC.

### 7.1 Materie prime vegetali .....

Le materie prime vegetali, intese come piante o parti di esse, devono provenire preferibilmente da agricoltura biologica o raccolta spontanea certificata.

Il metodo di produzione biologico deve essere certificato in conformità al Regolamento (CE) 834/2007 o a regolamenti a questo equivalenti, in alternativa la materia prima vegetale può essere certificata in conformità a standard privati riconosciuti dall'OdC equivalenti al presente disciplinare. L'OdC di volta in volta potrà accettare materie prime che differiscono da quanto sopra riportato a seguito di presentazione, da parte dell'operatore, di idonea documentazione.

Per ogni prodotto cosmetico certificato ai sensi del presente disciplinare deve essere utilizzata almeno una materia prima biologica certificata. In ogni caso sono escluse materie prime vegetali ottenute da organismi geneticamente modificati o irradiate con radiazioni ionizzanti.

Sono altresì escluse piante o parti di esse quando il loro utilizzo possa contribuire a porle a rischio di estinzione; è consentito l'uso di queste materie prime se provenienti da coltivazione. L'utilizzo della glicerina vegetale è consentito.

### 7.2 Materie prime di origine animale .....

Le materie prime di origine animale devono preferibilmente essere certificate da agricoltura biologica in modo che sia efficacemente garantito il benessere dell'animale.

Il metodo di produzione biologico deve essere certificato in conformità al Regolamento (CE) 834/2007 o a regolamenti a questo equivalenti, in alternativa la materia prima animale può essere certificata in conformità a standard privati riconosciuti dall'OdC equivalenti al presente disciplinare. L'OdC di volta in volta potrà accettare materie prime non conformi a quanto sopra riportato a seguito di presentazione, da parte dell'operatore, di idonea documentazione.

Non possono essere utilizzate materie prime di origine animale quando la produzione comporti la soppressione dell'animale.

È vietato l'uso della glicerina di origine animale.

È ammesso l'utilizzo di collagene se debitamente documentata la provenienza da scarti della produzione alimentare. Sono ammesse materie prime ottenute da fermentazione.






### 7.3 Materie prime inorganiche .....

Le materie prime inorganiche sono ammesse, ad eccezione di quelle elencate negli allegati al presente disciplinare.

Quando il prodotto cosmetico è composto esclusivamente da materie prime inorganiche naturali (ad esempio 'sali da bagno', 'argilla', 'acque termali', etc.) l'OdC potrà concedere la conformità al presente disciplinare esclusivamente ai fini del completamento di linea di tali prodotti.

#### 7.4 Materie prime di origine sintetica .....

Le materie prime prodotte tramite processi chimici di sintesi sono ammesse soltanto nei casi in cui non esistono valide alternative e devono soddisfare i seguenti criteri:

-  non è ammessa l'etossilazione della materia prima;
-  non è ammesso l'utilizzo di filtri solari chimici;
-  non sono ammesse microplastiche, compresi anche i glitters, sia in prodotti a risciacquo che in prodotti per i quali il risciacquo non è previsto;
-  non sono ammesse le materie incluse nelle classi di sostanze indicate nell'Allegato I;
-  l'OdC si riserva di approvare l'impiego delle sostanze elencate in Allegato I qualora richiesto, a seguito di presentazione di idonea documentazione che ne attesti la eco e la dermocompatibilità;

#### 7.5 OGM .....

È vietato l'utilizzo di ingredienti ottenuti da organismi geneticamente modificati. L'OdC dovrà espletare particolari verifiche al riguardo dell'uso di ingredienti derivanti da materie prime come mais, patate e soia e altre fortemente a rischio.

#### 7.6 Irradiazione .....

È vietata l'irradiazione del prodotto finito con radiazioni ionizzanti e l'utilizzo di ingredienti con esse irradiati.

## IMBALLAGGI

## 8.





Per il condizionamento primario a diretto contatto con il cosmetico (flaconi, bombole ecc.) sono ammessi solo contenitori riciclabili, conformi al Regolamento (CE) 1223/2009.

Per il condizionamento secondario, oltre a non essere ammessi materiali pericolosi per la salute, sono ammessi imballaggi ridotti ed ecocompatibili, preferibilmente da materie prime naturali e rinnovabili, garanzia di scelte rispettose delle risorse naturali.

Il materiale di condizionamento deve essere il più ridotto possibile, salvo questo non sia necessario in funzione delle caratteristiche del prodotto e della comunicazione al consumatore.

Tutti i materiali usati nel condizionamento del prodotto cosmetico devono essere valutati ed espressamente approvati dall'OdC ai fini della verifica della conformità al presente disciplinare.

Alcuni esempi di corretta applicazione dei criteri sopra indicati sono:

-  etichetta e tappo dello stesso materiale del flacone per consentire il corretto riciclaggio;
-  uso di dispositivi spruzzatori o dosatori monomateriale;
-  nel caso di prodotti che prevedono, nel contenitore, la pompetta spruzzatrice o dosatrice plurimateriale (es. contenente elementi metallici) è auspicabile commercializzare tale articolo anche nella versione "ricarica" e invitare il consumatore, mediante visibili diciture in etichetta, all'utilizzo il più possibile ripetuto della pompetta. La presenza del metallo infatti, impedisce un corretto riciclaggio;
-  bachelite e PVC non sono ammessi in nessun componente del packaging.

## ETICHETTATURA

## 9.

Per la migliore consapevolezza ed informazione del consumatore è obbligatorio indicare in etichetta le materie prime certificate ed è auspicabile indicare la loro percentuale quantitativa sul prodotto finito.

AIAB e/o l'OdC pubblicheranno, mediante il proprio sito internet, l'elenco dei prodotti certificati per consentire al consumatore un consumo consapevole.

Tutte le etichette e tutto il materiale informativo relativo ai prodotti certificati in conformità al presente disciplinare devono riportare loghi e diciture di cui all'art.10 e devono essere valutati ed espressamente approvati dall'OdC prima della stampa.

L'OdC approva le etichette dei prodotti oggetto di certificazione sulla base di quanto previsto dal presente disciplinare e rilascia apposita autorizzazione scritta alla stampa delle etichette risultate conformi. Restano a carico dell'operatore ulteriori informazioni obbligatorie previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti cosmetici.

Prodotti che riportano i riferimenti di cui al presente articolo 9, non conformi al disciplinare Bio Eco Cosmesi AIAB dovranno essere ritirati dal mercato a spese del responsabile dell'immissione in commercio.

## MARCHIO

### 10.

Il marchio Bio Eco Cosmesi AIAB è di seguito raffigurato:



Il marchio Bio Eco Cosmesi AIAB può essere applicato esclusivamente sulle etichette e sul materiale pubblicitario di prodotti che soddisfano i requisiti di questo disciplinare; nel caso in cui l'operatore immetta in commercio anche prodotti cosmetici non certificati, la linea dei prodotti certificati deve avere un marchio commerciale ed una veste grafica ben distinta dai prodotti non certificati, in modo che il consumatore riesca a riconoscere immediatamente i prodotti certificati da quelli non certificati.

Nel caso delle aziende il cui il marchio commerciale corrisponde al nome del produttore, è consentito il mantenimento dello stesso marchio commerciale, purché la linea certificata sia facilmente riconoscibile dal consumatore.

## CONTROLLI E SANZIONI

### 11.

Il controllo del presente disciplinare è svolto da AIAB, avvalendosi, mediante una concessione, di organismi di controllo accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi". Nel caso in cui un OdC non rispetti i requisiti del presente disciplinare, AIAB si riserva il diritto di sospendere la concessione.

#### 11.1 Non conformità .....

Nel caso in cui si evidenzi un mancato rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare da parte di un operatore, l'OdC provvede a comunicare la relativa non conformità. Il presente disciplinare prevede due livelli di non conformità, graduati rispetto alla possibilità di incidere o meno sulla certificazione:

##### Irregolarità

Consiste nel mancato rispetto degli aspetti formali e della documentazione prevista, che non comportino effetti prolungati o manifesti tali da indurre a variazioni sostanziali dello status aziendale e che comunque non alterino l'affidabilità dell'operatore. In riferimento al principio della gradualità, le irregolarità lievi si distinguono da quelle importanti prevalentemente in quanto le prime comportano carenza e le seconde mancanza dei requisiti prescritti.

##### Infrazione

Consiste in una inadempienza, manifesta o avente effetti prolungati, degli obblighi prescritti dal presente disciplinare, per la mancanza di alcuni elementi che compongono la documentazione, ovvero per la contravvenzione degli ulteriori obblighi facenti carico all'operatore. In riferimento al principio della gradualità, le infrazioni lievi si distinguono da quelle importanti prevalentemente in quanto le prime comportano reversibilità della situazione determinatasi.

#### 11.2 Provvedimenti .....

Nell'ambito delle due categorie di non conformità, in base al livello di gravità ed al criterio della gradualità, vengono applicati i seguenti provvedimenti: richiamo, soppressione delle indicazioni di conformità, sospensione della certificazione ed esclusione dell'operatore.

#### 11.3 Azioni correttive .....

Qualora a carico dell'operatore sottoposto a controllo vengano rilevate non conformità alle norme stabilite, egli dovrà attuare le necessarie azioni correttive nei tempi e nei modi che verranno di volta in volta stabiliti, comunicandone tempestivamente l'attuazione.

## **ALLEGATI**

---

**12.**

### **Allegato I – Lista delle sostanze non ammesse**

Periodicamente verrà aggiornato l'elenco delle materie prime non ammesse ed ammesse.

Il suddetto elenco è stato elaborato utilizzando l'inventario europeo degli ingredienti cosmetici adottato con la Decisione della Commissione Europea del 9 febbraio 2006 (2006/257/EC).

Le sostanze non riportate in tale inventario che si vengono ad aggiungere dovranno essere sottoposte alla valutazione specifica dell'OdC.

AIAB si riserva di aggiornare periodicamente l'allegato in base al progresso tecnico.

## **TEMPISTICHE DI APPLICAZIONE**

---

**13.**

Il presente disciplinare è applicabile a partire dal 1/10/2019. da tale data e fino al 31/03/2021 sarà possibile certificare i prodotti conformi sia alla versione precedente che alla versione presente (Ed. 02 / Rev. 05).

A partire da 01/04/2021 i prodotti di nuova approvazione dovranno necessariamente essere conformi alla presente versione e i prodotti autorizzati in conformità alle versioni precedenti saranno commercializzabili esclusivamente nell'ottica dello smaltimento delle scorte prodotte.





**QCERTIFICAZIONI**

**CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ**

## **INFO E CONTATTI**

Villa Parigini, Loc. Basciano  
53035 Monteriggioni (Siena)

**T** +39 0577 327234 | **F** +39 0577 329907 | **E** [lettera@qcsrl.it](mailto:lettera@qcsrl.it)

**A Bureau Veritas Italia Group Company**

**[WWW.QCSRL.IT](http://WWW.QCSRL.IT)**